

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** che, ai sensi dell'art.14 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTA** la risoluzione adottata da questo Consiglio nella seduta del 29 luglio 2013 con cui ha approvato la costituzione della Rete dei Referenti Certificazioni volontarie EMAS, Ecolabel UE e GPP, operativa nel PT 2014-2016;
- VISTO** il documento "Procedura di registrazione EMAS", allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante;
- VISTA** la relazione di accompagnamento del documento predisposta dal Comitato Tecnico Permanente in data 23 giugno 2014 contenente l'indicazione di adottare la procedura in oggetto;



VISTO

l'articolo 7, comma 1 del proprio Regolamento di funzionamento;


adotta la seguente

DIRETTIVA

1. Il Consiglio federale approva la "Procedura di registrazione EMAS", che è parte integrante della presente delibera.
2. Le Agenzie del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente recepiscono la procedura nei propri ordinamenti, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della medesima (art. 7 del documento "Funzionamento del Consiglio Federale" approvato in data 29/7/2013).

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernardinis', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a vertical stroke extending downwards from the end.

**Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Programma triennale 2014-2016**

Nota di sintesi

Procedura registrazione EMAS

AREA ATTIVITÀ 7

**Armonizzazione delle procedure di rilascio della registrazione EMAS
nell'ambito dell'attività agenziale**

GdL Rete EMAS Ecolabel GPP

Sommario. 1. Informazioni generali – 2. Sintetica descrizione del prodotto – 3. Processo di validazione nell'ambito del CTP – 4. Elementi per il pronunciamento in sede di CTP e di ratifica in sede di Consiglio federale – 5. Proposta dello strumento formale per l'adozione del prodotto da parte del Cf – 6. Parere del CTP

1. Informazioni generali

Il Regolamento EMAS prevede all'art. 13 che la registrazione EMAS può essere concessa dall'Organismo Competente una volta che lo stesso abbia accertato, sulla base delle evidenze ricevute, ad esempio una relazione scritta dell'autorità responsabile dell'applicazione della legge, che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. Per tale ragione, all'atto del ricevimento della richiesta di registrazione EMAS da parte di una organizzazione, ISPRA, in virtù del proprio ruolo di supporto tecnico all'Organismo Competente, invia una richiesta di informazioni all'ARPA / APPA territorialmente competente.

La procedura attualmente in vigore per l'espletamento di tale attività, nella sua ultima versione, risale al 19 febbraio 2002 quando era in vigore il regolamento 761/01 attualmente abrogato.

Il Regolamento 1221/2009, attualmente in vigore, ha apportato importanti novità rispetto al precedente Reg. 761/2001, tra le quali le più rilevanti sono, oltre al citato art. 13, anche l'art. 32 che prevede l'obbligo di assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente e l'art. 38 che prevede che la registrazione EMAS possa essere utilizzata come strumento ai fini dell'applicazione e del controllo del rispetto della legislazione.

Pertanto, si è reso necessario provvedere ad una revisione della procedura in essere.

2. Sintetica descrizione del prodotto

Il prodotto integra e aggiorna la procedura già esistente.

In particolare, sulla base delle nuove disposizioni del Regolamento 1221/2009:

- Sono stati aggiornati i riferimenti normativi;
- È stato inserito un paragrafo relativo all'estensione della registrazione EMAS
- È stato inserito un paragrafo relativo al mantenimento della registrazione EMAS
- Sono stati aggiornati i paragrafi relativi a rinnovo, sospensione e cancellazione della registrazione EMAS
- È stato aggiornato il paragrafo sulla Consultazione delle Parti Interessate

3. Processo di validazione nell'ambito del CTP

Per lo svolgimento di questa attività si è attivato, sulla base di autocandidature, un sottogruppo di lavoro ristretto costituito oltre che da ISPRA, dalle seguenti ARPA/APPA: Liguria, Trento, Emilia Romagna, Lazio, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Il sottogruppo di lavoro ha prodotto una bozza di procedura che è stata sottoposta alla rete dei referenti nel corso della riunione del 7 maggio 2014 ed è stata approvata. Tale versione della procedura è stata inviata in data 21 maggio u.s. a st_ctp@isprambiente.it.

4. Elementi per il pronunciamento in sede di CTP e di ratifica in sede di Consiglio federale

La procedura sarà adottata obbligatoriamente dalle ARPA/APPA come riferimento per le attività di interfaccia con ISPRA nell'ambito delle attività per il rilascio della registrazione EMAS e durante tutto il periodo di validità della stessa (mantenimento) nonché nelle fasi di rinnovo oppure qualora si renda necessario procedere a sospensione e/o cancellazione della registrazione EMAS.

5. Proposta dello strumento formale per l'adozione del prodotto da parte del Cf

Nell'allegato 1 è riportata la proposta dello strumento formale con cui il Cf adotterà il prodotto.

Il Coordinatore del Gdl

6. Parere del CTP

Sulla base di quanto indicato dalla rete dei referenti EMAS Ecolabel GPP, il CTP propone che:

- il prodotto sia approvato dal Consiglio federale come direttiva;
- la diffusione del prodotto avvenga tramite invio della procedura approvata a tutte le ARPA / APPA.

Alla luce di quanto sopra, il CTP approva la Procedura di Registrazione EMAS e la trasmette al Consiglio Federale per il prosieguo di competenza, congiuntamente alla proposta di delibera per adozione come Direttiva.

Il Coordinatore del CTP
